

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

N. 127/E DEL 19/05/98

Oggetto:

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sintesi:

Si ritiene che gli enti indicati in oggetto, in quanto considerati "in ogni caso" ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/97, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto stesso né ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi.

Testo:

Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti da parte di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle seguenti questioni relative all'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

- 1) necessità di produrre, da parte di tali enti, il modello di comunicazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- 2) necessità di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che nelle istruzioni al modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998, n. 17, e' stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 i seguenti enti considerati "in ogni caso" ONLUS dall'art. 10, comma 8 dell'anzidetto decreto legislativo:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;



- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali sopra citate, in quanto considerate “in ogni caso” Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, non sono tenute ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS.